



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva n° 642 prot. gen. 24203 del 23/05/2017 presentata dai Sigg. Maio Antonino – Maio Giuseppe - Maio Francesco

Deliberazione n° 99 del 14/09/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la



situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
 - ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.

- 1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
- 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,"
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizioneprovvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° **642** protocollo generale n. 24203 del 23/05/2017 prot. OSL 1045 del 23/05/2017 presentata dai Sigg. Maio Antonino - Maio Giuseppe - Maio Francesco diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 183.025,96 di cui € 163.531,01 quale saldo in forza della sentenza n. 310 del 2011 della Corte d'Appello di Messina oltre interessi legali sino al 31/12/2014 ed € 19.494,95 per pagamento imposta di registro sulla citata sentenza ;

Premesso che:

- l'Organismo di Liquidazione con nota prot. 1019/OSL del 31/5/2018 ha comunicato ai richiedenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Viene precisato i richiedenti hanno già ricevuto il pagamento di quanto risultante dall'accordo transattivo giusto mandato di pagamento n. 112/2015 di € 245.296,66 pari al 60% del credito vantato alla data del 31/12/2011 di €



408.827,67. Anche per l'importo di € 19.494,95, derivante dalla cartella di pagamento per spese di registrazione sentenza, viene comunicato che il debito non è certo liquido ed esigibile in quanto oggetto di istanza di definizione agevolata;

- i richiedenti hanno con nota prot. 34513 del 19/06/2018 chiarito che il pagamento di € 246.296,66 va considerato in acconto della maggior somma portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 310 del 2011 in quanto la procedura di dissesto e tutti i provvedimenti emessi dalla precedente Commissione Straordinaria di Liquidazione sono stati annullati dalla sentenza del TAR di Catania che ha annullato la precedente delibera di dissesto. Insistono per il pagamento dell'imposta di registro ed a tal fine producono le ricevute di pagamento di tre rate su cinque della definizione agevolata;
- l'organismo di Liquidazione con nota prot. 31261/31264/31267 del 15/4/2021 prot. OSL 154 ha ribadito i motivi ostativi, già comunicati con nota prot. OSL 1019 del 31/05/2018, all'accoglimento dell'istanza relativa al pagamento di € 163.531,01. In ordine alla tassa registrazione sentenza che ha interessato anche una procedura di pignoramento presso terzi eseguita da Riscossione Sicilia S.p.A., invece, ha richiesto la trasmissione della documentazione comprovante il pagamento di € 19.495,95,;
- in riscontro, con nota prot. 41601 del 13/5/2021 prot. OSL 408 del 13/5/2021, gli istanti hanno trasmesso la documentazione comprovante le somme pagate per la registrazione della sentenza pari ad € 20.120,83 in luogo dell'importo richiesto di € 19.494,95;

Ritenuto di dover rivalutare l'istanza protocollo generale n. 24203 del 23/05/2017 prot. OSL 1045 del 23/05/2017 di € 183.025,96 così come rettificata in € 183.651,84 per la modifica dell'importo relativo al pagamento della tassa di registrazione sentenza pari ad € 20.120,83 in luogo di € 19.494,95, tenuto conto della documentazione allegata e trasmessa con nota prot. 41601 del 13/5/2021 prot. OSL 408 del 13/5/2021:


1. esclude per € 163.531,01 in quanto già pagati con mandato n. 112/2015 di € 245.296,66 così come comunicato con nota prot. con nota prot. 1019/OSL del 31/5/2018 e nota prot. prot. 31261/31264/31267 del 15/4/2021 prot. OSL 154;
2. accoglie per € 20.120,83 per il rimborso della tassa di registrazione sentenza n. 310/2011 della Corte d'Appello di Messina;

Atteso che

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii. con nota prot. 53896 prot. OSL n. 586 del 17/06/2021;
- ☞ che il richiedente, ai sensi della normativa richiamata nelle superiori comunicazioni, non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 642 presentata dai Sigg. Maio Antonino - Maio Giuseppe - Maio Francesco, assunta al protocollo generale n. 24203 del 23/05/2017 prot. OSL 1045 del 23/05/2017 secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ammissibile parzialmente in quanto ad € 20.120,83 per rimborso spese tassa registrazione sentenza n. 310/2011 della Corte d'Appello di Messina;





- non ammissibile per € 163.531,01 in quanto già pagati con mandato n. 112/2015 di € 245.296,66;

Visti/e/o


- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 642** presentata dai Sigg. Maio Antonino – Maio Giuseppe - Maio Francesco, registrata al protocollo generale n. 24203 del 23/05/2017 prot. OSL 1045 del 23/05/2017:
 - ammissibile parzialmente in quanto ad € 20.120,83 per rimborso spese taxa registrazione sentenza n. 310/2011 della Corte d'Appello di Messina;
 - non ammissibile per € 163.531,01 in quanto già pagati con mandato n. 112/2015 di € 245.296,66;

N° Istanza	Richiesto	Amnesso	Non Amnesso
642	€ 183.651,84 di cui € 20.120,83 per spese di taxa registrazione sentenza n. 310/2011 della Corte d'Appello di Messina	€ 20.120,83	€ 163.531,01

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 2011;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco





- Segretario Generale
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Pitrola
Leopardi
Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale